



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

**P.Q.M.**

- visti gli artt. 61, 14, 27/1, lett. i), (atti violenti a gioco fermo), lett. t), 27/2, lett. a), (circostanza aggravante colpo alla testa), del Regolamento di Giustizia;
- accoglie parzialmente il reclamo e, per l'effetto, in riforma del provvedimento del Giudice Sportivo Territoriale – Comitato Regionale Emilia-Romagna impugnato, sanziona il Sig. Belkhir Taha, giocatore e tesserato della Fano Rugby SSDARL, con la squalifica di un mese (dal 28/4/2025 al 27/5/2025 compresi);
- dispone la restituzione del contributo funzionale.

Roma, 9 maggio 2025

Il Presidente della Corte Sportiva di Appello

Avv. Achille Reali